

Numero
4051

ac

0

Bellinzona
20 agosto 2021

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Spettabile
Cancelleria federale
Palazzo federale ovest
3003 Berna

Invio per posta elettronica
BR-Geschaefte_Covid@bag.admin.ch

Consultazione: Modifica dell'Ordinanza sulle epidemie: vaccinazioni contro il COVID-19 degli Svizzeri all'estero e dei frontalieri

Gentili signore, egregi signori,

con la presente prendiamo posizione sulla consultazione menzionata, promossa dal 18 al 20 agosto in vista di una successiva decisione del Consiglio federale il 25 agosto 2021. Deploriamo una volta di più l'assenza della documentazione in lingua italiana e l'eccessiva brevità del termine di risposta. È vero che questa consultazione riguarda aspetti circoscritti, ma d'altro canto non risulta urgente al punto da non poter pianificare le tempistiche con scadenze più ampie. Stigmatizziamo altresì la pubblicazione sui media delle proposte in consultazione prima dell'invio dei documenti ai Cantoni.

Riprendiamo di seguito le domande poste attraverso il formulario online, formulando le risposte che riporteremo integralmente nel questionario.

Frontalieri: il Cantone è per principio d'accordo con la proposta di modifica dell'OEp riguardante l'assunzione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 per i frontalieri sprovvisti di AOMS?

Tenuto conto dell'obiettivo di salute pubblica perseguito, dell'attuale disponibilità di vaccini e delle ricadute positive sull'attività economica in generale, la misura appare comprensibile. Dal profilo della prevenzione dei contagi, è in effetti auspicabile la vaccinazione del più alto numero di persone che frequentano regolarmente il nostro territorio, indipendentemente dalla residenza.

D'altro canto nel nostro Cantone questa misura potrebbe avere un certo impatto, considerato che i lavoratori frontalieri sono circa 70'000 e quasi il 30% della popolazione

attiva. Questi lavoratori, come le persone domiciliate in Ticino, hanno invero già avuto ampie possibilità di accedere alla vaccinazione durante gli scorsi mesi nelle regioni di provenienza e vi hanno fatto capo. Nelle province italiane limitrofe, il tasso di vaccinazione della popolazione vaccinabile, ovvero con più di 12 anni, è in effetti superiore all'80% a fronte di circa il 65% in Ticino.

In quest'ottica ci si può chiedere se sia davvero opportuno derogare al principio secondo cui le vaccinazioni avvengono nello Stato di residenza, imponendo tra l'altro un onere finanziario aggiuntivo alla Confederazione.

Il controllo dello statuto via certificazione del datore di lavoro, come previsto nella direttiva d'applicazione, risulterebbe a nostro avviso in ogni caso necessario per assicurarsi che gli interessati, al di là della titolarità del permesso di lavoro, siano realmente attivi sul nostro territorio.

Una certa criticità deriverebbe anche dalla diversità dei vaccini omologati e somministrati nei Paesi limitrofi. Occorrerebbero indicazioni chiare da parte delle autorità sanitarie (Ufficio federale della sanità pubblica e Commissione federale per le vaccinazioni) sulle possibilità ed i rischi nel combinare prodotti diversi. Anche questo aspetto comporta una complessità forse eccessiva per rapporto ai vantaggi epidemiologici che ne potrebbero derivare.

L'estensione della vaccinazione ai lavoratori frontalieri potrebbe agevolare l'organizzazione di momenti dedicati con équipe mobili in aziende di una certa dimensione o comparti ad alta concentrazione di attività economiche. Approfittiamo tuttavia dell'occasione per segnalare l'esigenza di chiarire e rivedere un potenziale disincentivo alla promozione di vaccinazioni tra i lavoratori frontalieri. Secondo l'Ordinanza COVID-19 situazione particolare le persone che possono provare di essere vaccinate sono esentate dalla quarantena dei contatti. Questa agevolazione non vige invece in Italia. Ne deriva tuttavia che per il lavoratore frontaliere non vaccinato posto in quarantena è riconosciuta, come per il lavoratore residente, l'IPG Corona, mentre la quarantena ordinata nei confronti di un lavoratore frontaliere vaccinato non dà diritto a questa prestazione.

Svizzeri all'estero: Il Cantone preferisce la variante 1 (assunzione dei costi da parte della Confederazione) o la variante 2 (sistema di paganti in proprio) per quanto riguarda la vaccinazione degli Svizzeri all'estero e dei loro famigliari stretti?

Sosteniamo la variante 1. Le stime formulate concernono un numero limitato di persone, che, per rapporto all'onere complessivo del processo di vaccinazione della popolazione residente, non giustifica né la designazione di un luogo dedicato per questa tipologia di vaccinazione, né tantomeno la messa in atto di un dispositivo amministrativo per predisporre l'incasso immediato della prestazione e le complesse modalità di fatturazione e di riversamenti che appesantirebbero la gestione ordinaria, già di per sé non semplice.

A seconda della variante scelta, il Cantone è d'accordo con l'attuazione prevista nella direttiva?

Sì, ritenuto che la vaccinazione degli stranieri conviventi all'estero con una/o Svizzera/o avvenga contestualmente alla vaccinazione di quest'ultima/o. In caso contrario risulterebbe difficile verificare l'autenticità della dichiarazione.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnoldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento federale degli interni, Segreteria generale (info@gs-edi.admin.ch)
- Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (office@gdk-cds.ch)
- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfc-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio del medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
- Area di gestione sanitaria (dss-ags@ti.ch)